



COMUNE di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

Prot. n. 25608

Villorba, 25 agosto 2010

Disciplina per l'utilizzo delle attrezzature e delle aree verdi pubbliche

IL VICESINDACO REGGENTE

Premesso che nell'intero territorio comunale vi sono numerose aree verdi attrezzate destinate al tempo libero, alla vita di relazione dei cittadini nonché allo svago ed ai giochi dei bambini;

Considerate le segnalazioni giunte dalla cittadinanza, che evidenziano la presenza di adolescenti in orario serale-notturno nelle aree destinate ai giochi dei bambini e all'interno dei gazebo presenti nei parchi, i quali fanno uso di sigarette e bevande alcoliche, utilizzando impropriamente le strutture e provocano, con urla e schiamazzi, il disturbo alla quiete pubblica;

Rilevato che i gazebo, collocati dall'Amministrazione comunale all'interno delle aree verdi, vengono utilizzati anche per feste di compleanno ed altri eventi e che sovente i rifiuti prodotti vengono abbandonati senza riguardo alcuno;

Ritenuto necessario intervenire adottando idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione, soprattutto da parte di bambini, delle aree verdi di pubblica utilità con particolare riguardo per quelle parti attrezzate a parco giochi, disponendo determinati orari di fruizione e divieti comportamentali;

Richiamato l'art. 27 del Regolamento di Polizia Urbana che elenca i comportamenti già vietati all'interno dei parchi e dei giardini pubblici che, per completezza, si riporta integralmente in calce al presente provvedimento;

Visto l'art. 50 del Decreto L.vo. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

1) L'orario in cui è consentito l'accesso ai parchi comunali ed in particolare alle aree verdi attrezzate è il seguente:

Orario estivo (1° Aprile / 31 ottobre): dalle ore 7,00 alle ore 22,00

Orario invernale (1° novembre / 31 marzo): dalle ore 7,30 alle ore 19,00

- 2) E' fatto obbligo, a coloro che utilizzano le strutture presenti nei parchi per feste, intrattenimenti o altri svaghi, di conferire i rifiuti prodotti, presso le utenze domestiche.

DISPONE

L'istallazione dell'opportuna segnaletica nelle aree verdi attrezzate per informare la cittadinanza sui divieti e sulle disposizioni adottate con il presente provvedimento;

Che la presente ordinanza sia trasmessa all'Ufficio Messaggio del Comune di Villorba che provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

AVVERTE

Che nei confronti del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

L'inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lvo 267/2000, con una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art.16 comma 2° della legge 689/81, con successivo provvedimento potrà stabilire un diverso importo per il pagamento in misura ridotta all'interno dei limiti edittali minimo e massimo di cui sopra.

La presente ordinanza integra e/o sostituisce ogni altro provvedimento in contrasto con le disposizioni sopra impartite.

Il Vicesindaco Reggente
f.to *Giacinto BONAN*

Regolamento di Polizia Urbana: Art. 27 - Atti vietati nei viali, parchi e giardini pubblici

1. Nei viali, nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree verdi è vietato:
 - a) l'uso delle attrezzature dei parchi-gioco ai maggiori di anni 12, salvo prescrizioni diverse riportate sui giochi stessi;
 - b) la circolazione e la sosta dei veicoli, eccetto dei velocipedi se non diversamente segnalato;
 - c) introdurre animali dove il divieto è segnalato. Nelle aree attrezzate per il giuoco dei bambini è sempre vietata la circolazione dei cani;
 - d) entrare nelle aiuole e negli spazi erbosi, laddove il divieto sia segnalato, nonché cogliere i fiori, manomettere piante o siepi o comunque danneggiarle, salire sugli alberi o appendervisi;
 - e) creare disturbo o pericolo alla fauna;
 - f) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
 - g) collocare sedie, tavolini, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi, senza preventiva autorizzazione;
 - h) dedicarsi a giuochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità.
2. E' consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali e simili, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.